

Tribunale di Reggio Emilia

Decreto di apertura della liquidazione del patrimonio - art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n° 2 del ruolo VG dell'anno 2022, ha emesso il seguente

decreto

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 9-12-2021 da parte della sig.ra Saccani Elena, nata a Guastalla il 16 gennaio 1973, residente in Luzzara Via Cavo Lazzarello n.1/B con l'ausilio dell'Avv. Giorgia Bernardis, nominato gestore della crisi con provvedimento del competente OCC in data 31/07/2019;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo il ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n° 3/2012 né avendo lo stesso beneficiato nei cinque anni precedenti, dei procedimenti di cui al medesimo Capo II; **che** il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che la ricorrente versi in uno stato di sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per circa euro 165.991,19 soprattutto, per debiti contratti quale socia illimitatamente responsabile della Birreria ~~.....~~ & C snc (ora cancellata) oltre a debiti di natura personale;

rilevato che nella proposta il ricorrente prevede di mettere a disposizione dei creditori il ricavato della vendita delle unità immobiliari censite al NCEU del Catasto del Comune di Luzzara, al foglio 42, mappale 408, subalterno 1, categoria A/2, classe 2; consistenza n.6,5 vani, superficie catastale 152 mq totale escluse aree scoperte 148 mq, rendita euro 587,47 sita in Via Anna Frank piano T-1; e al NCEU del Catasto del Comune di Luzzara al foglio 42, mappale 408, subalterno 2, categoria C/6, classe 4 consistenza 15 mq superficie catastale 17 mq;

osservato che la ricorrente dispone di due autovetture non funzionanti e soggette a fermo amministrativo che in ragione del valore pari a zero si escludono dalla liquidazione autorizzandone la rottamazione;

rilevato che deve essere, altresì, in ragione del modico valore, escluso dalla liquidazione il saldo del conto corrente n. ~~.....~~ acceso presso la Banca ~~.....~~ spa Filiale di Luzzara, Via ~~.....~~, pari ad euro 515,37 (al 19-10-2021);

rilevato che il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dalla figlia attualmente disoccupata e che la debitrice ha recentemente perso il lavoro per cui la sig.ra Saccani fruisce al momento solo dell'indennità di disoccupazione pari ad euro 389,82 che deve essere esclusa dalla procedura in quanto essenziale per la sussistenza del nucleo familiare;

ritenuto che la misura della destinazione alla procedura della eventuale futura retribuzione sarà sottoposta a valutazione in caso di mutamento delle circostanze;

ritenuto, in tema di liquidazione del patrimonio, che la opponibilità della cessione del quinto della retribuzione trovi alcuni dati normativi invalicabili: il primo è rappresentato dall'art. 14-undecies l. n. 3 del 2012, nella parte in cui prevede che i beni sopravvenuti - tra i quali andrebbe collocata pure la retribuzione progressivamente incamerata - sono oggetto della procedura; il secondo è costituito dall'art. 14-octies, secondo il quale la procedura si svolge necessariamente sotto l'egida della par condicio creditorum, per cui la cessione del quinto a favore del cessionario viene meno con l'apertura della procedura; il terzo è integrato dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. b, il quale, prevedendo che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, si applica anche ai casi di pignoramento del quinto della retribuzione e, quindi, anche nel caso di mera cessione del quinto;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi ha verificato l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

P.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra Saccani Elena, nata a Guastalla il 16 gennaio 1973, residente in Luzzara Via Cavo Lazzarello n.1/B (CF SCCLNE73A56E253M);

II. nomina Liquidatore l'Avv. Georgia Bernardis, già nominata Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;



IV. autorizza il debitore sino all'aggiudicazione dell'immobile attualmente adibito a casa di prima abitazione a risiedere nell'immobile;

V. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

VI. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VII. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone che il Liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 16 febbraio 2022.

il giudice
Simona Boiardi

MILIA & TRIBUNALI

MILIA & TRIBUNALI



Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato - articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Il giudice delegato

Nella procedura concorsuale n° 2 del ruolo generale dell'anno 2022, a carico di ELENA SACCANI, ha emesso il seguente

d e c r e t o

Visto il proprio provvedimento del 16-2-2022 di apertura del procedimento;
rilevato che per errore materiale nel PQM è indicata l'Avv. Giorgia Bernardis anziché l'Avv. Giorgia Bernardis

PQM

Corregge il dispositivo del provvedimento del 16-2-2022 dovendo leggersi Avv. Giorgia Bernardis anziché Georgia Bernardis

Si annoti e si comunichi

Reggio Emilia, 21/02/2022.

il giudice delegato
Simona Boiardi

Istanza o ricorso associato telematicamente al decreto che precede:

REGGIA

REGGIA



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione Fallimentare

Via A. Paterlini n. 1 - 42124 Reggio Emilia - tel. 0522/510706 - fax
0522/510834

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario, in qualità di pubblico ufficiale, attesta, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82(codice dell'amministrazione digitale) che il presente documento:

- costituisce copia su supporto cartaceo di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dal Giudice Delegato o dal Presidente del Collegio fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia;
- che è conforme, in tutte le sue componenti, all'originale informatico reperibile presso la cancelleria fallimentare del menzionato tribunale;
- che sostituisce, ad ogni effetto di legge, originale da cui è tratto.



**SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE A CARICO DI SACCANI
ELENA(SCCLNE73A56E253M)**

Reggio Emilia: 21 febbraio 2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio Massimini

